



Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

documento tecnico
REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
(Art. 24 D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016)

Indice

1. Premessa	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Le partecipazioni dell'Ente	3
3. Descrizione della società partecipata	3
4. Valutazioni sulle partecipazioni	4

1. PREMESSA

Il comma 611 della L. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle Società e delle partecipazioni, dirette ed indirette che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 prevede che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 540 del 27.03.2015, ha approvato il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali”. Tale piano prevede che ciascun Ente controllato o partecipato dalla Regione elabori un piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, da trasmettere alla Regione stessa entro il 30 giugno 2015.

Alla luce di tali disposizioni l'Ente parco ha adottato il proprio Piano di razionalizzazione in data 29.06.2015.

Successivamente l'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche effettuino entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 23 settembre 2016.

Tale revisione deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato tanto al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quanto al Servizio partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come pure alla sezione della Corte dei conti competente.

2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

L'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie ha partecipazioni esclusivamente nella seguente società:

- OPEN LEADER Soc. Cons. a.r.l. con sede a Pontebba (UD)

La quota detenuta dall'Ente parco è pari al 2,69%.

3. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

Natura giuridica	Soc cons a r.l.		
Attività svolta	Promozione sviluppo territoriale		
CF - P.IVA	02055820308		
tel	0428 90148		
fax	0428 90148		
Data costituzione	23.06.1998	Data fine	31.12.2050

Open Leader è una società consortile a responsabilità limitata con capitale misto pubblico/privato che ha come obiettivo lo sviluppo del territorio sotto il profilo economico, culturale e sociale. In quanto beneficiario di programmi europei è un GAL (Gruppo di Azione Locale), previsto dal programma dell'Unione Europea LEADER, ed attua le finalità e svolge le attività di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rientra pertanto tra le attività ammesse di cui all'art. 4, TUSP (comma 6).

La società è stata costituita nel 1998, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di attività nei settori agricolo, agriturismo, turistico, artigianale, dei servizi e delle attività produttive in genere, comprese le attività di formazione e di riqualificazione a favore dell'occupazione e delle imprese, nonché lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale ed economico compatibile con le risorse ambientali. L'attività principale della società è l'attuazione- mediante la gestione dei bandi per la concessione di contributi – del PSL.

La funzione principale del GAL è quella di programmare e gestire lo sviluppo locale partecipativo previsto dall'art. 32, del regolamento (UE) n. 1303/2013 attraverso Strategie di sviluppo locale; ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) del sopracitato regolamento (UE), i GAL sono composti da rappresentanti socio-economici locali sia pubblici che privati e pertanto la partecipazione pubblica rappresenta un elemento necessario.

È interesse della collettività territoriale mantenere le partecipazioni (e di conseguenza "conservare" la Società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate a interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali, ecc..

La società svolge anche parallelamente attività di agenzia di sviluppo locale e di consulenza sia nei confronti di privati che di Enti Pubblici.

La partecipazione a tale società è ritenuta funzionale al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente come definiti all'art. 2 comma 1 let. a) della L.r. 42/96.

Numero degli amministratori: 7

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 3

Si precisa tuttavia che 6 consiglieri non percepiscono alcun compenso, al presidente viene corrisposto un rimborso mensile lordo INAIL escluso di € 800,00.

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2013	2014	2015
€ 652,00	€ 566,00	€ 247,00

Si ricorda inoltre che Open Leader ha presentato e sta attuando:

- la Strategia di sviluppo locale a valere sulla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione FVG 2014-2020, finanziata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2657/2016 per una spesa complessiva di euro 4.500.000;
- la Strategia transfrontaliera di sviluppo locale (CLLD) a valere sull'Asse prioritario 5 del Programma Interreg V Italia-Austria, in collaborazione con il GAL Euroleader ed il Gal della Regione di Hermagor, approvata dal Comitato di sorveglianza del 28 gennaio 2016 e finanziata per una spesa complessiva di euro 3.225.000,00 (FESR), di cui 1.096.200,00 euro a favore del territorio del GAL Open Leader.

Open Leader, ai sensi del regolamento UE, ha il dovere di attuare entro il 2023 tali Strategie, sia tramite un'attività di selezione dei progetti che l'attuazione di progetti che lo vedono come beneficiario. Sono pertanto a

rischio sia la Misura 19 che l'Asse prioritario 5 del Programma Interreg, con la perdita per il territorio dei relativi fondi pubblici.

In relazione ai parametri previsti dall'art. 20, comma 2 del TUSP si rileva inoltre che:

1. lettera a): l'attività svolta dal GAL rientra tra le attività ammesse di cui all'art. 4, comma 6 del TUSP;
2. lettera b): il numero di consiglieri (pari a sette) è funzionale a soddisfare l'esigenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati. La riduzione del numero dei consiglieri non avrebbe alcun effetto in termini di contenimento della spesa in quanto i sei consiglieri dall'anno 2008 non hanno percepito alcun compenso ed il Presidente ha diritto ad un rimborso spese di modesta entità (800,00 euro lordi al mese);
3. lettera c): la funzione principale del GAL è quella di programmare e gestire lo sviluppo locale partecipativo previsto dall'art. 32, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rappresentano l'unico soggetto titolato a farlo;
4. lettera d): l'attività principale svolta dalla società consiste – come ricordato - nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale; la Società svolge inoltre una attività residuale di prestazione di servizi, ma si tratta di un'attività che non potrà mai garantire il raggiungimento del fatturato previsto (euro 500.000);
5. lettera e): si rimarca che il risultato di bilancio registrato negli anni 2011-2016 è sempre positivo;
6. lettera f): si segnala che i costi di funzionamento dei GAL sono coperti quasi esclusivamente dalle Strategie di sviluppo locale e sono determinati in una percentuale massima della spesa pubblica stabilita dai regolamenti comunitari (art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e avviso per la presentazione delle strategie transfrontaliere di sviluppo locale). La finalità del D.Lgs. 175/2016, vale a dire la riduzione degli oneri correnti a carico della finanza pubblica derivanti dalla copertura di costi dovuti a gestioni non economiche delle società a partecipazione pubblica, non trova pertanto riscontro nella realtà costituita dai GAL;
7. lettera g): la dimensione del GAL deve rispettare i parametri previsti dall'art. 33, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dei bandi di selezione delle Strategie di sviluppo locale. Il GAL Open Leader rispetta tali parametri.

4. VALUTAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Per le ragioni di cui sopra la partecipazione a OPEN LEADER Soc. Cons. a.r.l. continua ad essere ritenuta strategica per il conseguimento delle finalità istituzionali del Parco, in particolare di quelle connesse allo sviluppo sostenibile del territorio.

Non essendoci altre partecipate non vi è alcun'altra realtà che svolga per l'Ente parco attività simili o analoghe a quelle svolte OPEN LEADER.

La stessa in passato ha già collaborato con l'Ente parco favorendo la promozione dell'area protetta presso realtà al di fuori dello stesso ambito regionale.

Inoltre, tenuto conto della recente approvazione da parte dell'Amministrazione regionale del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) del Parco (DPR 062/Pres del 20.03.2015) la società consortile appare ancor più nell'immediato futuro come strategica per l'organo gestore al fine di garantire il sostegno ad una serie di progettualità previste proprio dal PCS.

Di conseguenza non si prevede la alienazione della partecipazione nella società OPEN LEADER – S.C.A.R.L. con sede in Pontebba (UD).